



Scuola Bridge gestita da esperti bridgisti

Per la nuova sede FIGB di Milano, si propone una scuola permanente di bridge dove si tengono corsi di avvicinamento gratuiti, diurni e serali, gestita da volenterosi istruttori ed esperti bridgisti (siamo convinti che si possa creare un pool in tal senso). Ovviamente, iniziative analoghe applicabili anche presso club di bridge di altre città.

Nel frattempo, segnaliamo che vi è un piano nazionale per lo sviluppo di programmi di lavoro di utilità sociale, di seguito indicato.



Prossima apertura della nuova sede FIGB di via Washington – Milano

PIANO PER "OCCUPARE" ANZIANI

Anziani "al lavoro" in cambio di sconti sulle tariffe comunali, abbonamenti a bus e tram, biglietti omaggio per cinema, teatri e stadi. E' quanto prevede il Piano nazionale per lo sviluppo di programmi di lavoro di utilità sociale (cinque proposte di legge presentate da PdL, Pd, Udc, Lega) che ha iniziato il suo iter parlamentare in commissione Affari sociali della Camera (vedi progetto legge a pag. 2).

Gli anziani (over 65 che non svolgono attività di lavoro dipendente, autonomo o professionale) potranno essere impiegati da Comuni, imprese sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni in compiti adatti alle loro competenze e capacità fisiche.

Nelle intenzioni dei promotori, non solo la volontà di impiegare una parte sempre più consistente di popolazione (secondo Eurostat nel 2060 ci sarà un anziano ogni due persone in attività lavorativa e... un istruttore di bridge a carico di ogni due bridgisti!) ma anche restituire un ruolo sociale a persone anziane sì, ma spesso attive e in buona salute.

Maggio 2011

Proposta di legge

Piano nazionale per lo sviluppo di programmi di utilità sociale per le persone anziane”

Onorevoli colleghi, l’allungamento della vita media delle persone è un grande risultato conseguito dai paesi avanzati grazie al miglioramento degli standard di vita dovuto allo sviluppo economico e civile, e quindi all’affermazione stessa dei sistemi di welfare, e grazie ai progressi della medicina e della copertura sanitaria della popolazione.

Questo rilevante avanzamento nelle prospettive di vita delle persone pone però il problema di attrezzare le nostre società affinché la vita in età anziana sia una vita ancora ricca di possibilità e di relazioni umane.

Puo’ essere rilevante promuovere un ruolo sociale attivo per le persone anziane ed è per questo motivo diventa fondamentale l’approvazione di un piano nazionale per lo sviluppo di programmi di lavoro di utilità sociale per rivalutare il ruolo della persona anziana.

Tale piano è volto a sostenere le attività di sociale promosse dai comuni anche valorizzando le imprese sociali, le organizzazioni di volontariato e le associazioni senza scopo di lucro.

Non v’è dubbio infatti che l’economia sociale per le sue caratteristiche di sistema di imprese solidali e partecipate, legate al territorio e ai suoi bisogni, appaia adatta a svolgere tali ruoli (art. 1).

All’art. 2 della presente proposta si individua l’ambito oggettivo della legge: collaborazione a programmi territoriali educativi, sociali, sociosanitari e di integrazione socioculturale; tutela dell’ambiente e del territorio, nonché interventi finalizzati al miglioramento della qualità della vita promozione culturale, tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale; animazione ricreativa, turistica e sportiva.

All’art. 3 vengono previsti compensi fermo restando la non concorrenza ai fini fiscali e contributivi e la compatibilità con le condizioni psicofisiche della persona anziana. Tali compensi possono essere corrisposti sotto forma di abbonamenti gratuiti per il trasporto pubblico locale, concessione di buoni pasto, accesso gratuito a servizi, ad attività culturali, sportive o altre similari, agevolazioni su tariffe ed altri oneri di competenza comunale. I compensi di cui sopra non sono comunque cedibili e non concorrono a determinare reddito ai fini fiscali e contributivi. Inoltre Le attività proposte devono essere compatibili con le condizioni psicofisiche della persona anziana interessata.

All’art. 4 si prevede la copertura finanziaria.

Art. 1

1. Al fine promuovere un ruolo sociale attivo per le persone anziane, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle autonomie locali, sentita l'Agenzia delle Onlus, approva un Piano nazionale per lo sviluppo di programmi di lavoro di utilità sociale.
2. Il Piano nazionale di cui al precedente comma 1 è volto al sostegno di attività di utilità sociale promosse dai Comuni, anche in collaborazione con imprese sociali, organizzazioni di volontariato ed associazioni senza scopo di lucro che operano in campo sociale e culturale.
3. Ai fini della presente legge si considerano anziane le persone che hanno superato il sessantacinquesimo anno di età e non svolgono attività di lavoro dipendente, autonomo o professionale.

Art. 2

1. Sono considerati lavoro di utilità sociale le attività che perseguono le seguenti finalità:
 - a) collaborazione a programmi territoriali educativi, sociali, sociosanitari e di integrazione socioculturale;
 - b) tutela dell'ambiente e del territorio, nonché interventi finalizzati al miglioramento della qualità della vita;
 - c) promozione culturale, tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale;
 - d) animazione ricreativa, turistica e sportiva.

Art. 3

1. Per incentivare la partecipazione alle attività lavorative di utilità sociale di cui alla presente legge i Comuni possono prevedere compensi da erogare sotto forma di abbonamenti gratuiti per il trasporto pubblico locale, concessione di buoni pasto, accesso gratuito a servizi, ad attività culturali, sportive o altre similari, agevolazioni su tariffe ed altri oneri di competenza comunale.

2. I compensi di cui al precedente comma 1 non sono cedibili e non concorrono a determinare reddito ai fini fiscali e contributivi.

3. Le attività proposte devono essere compatibili con le condizioni psicofisiche della persona anziana interessata.

4. Le attività lavorative di utilità sociale promosse direttamente dagli enti locali o attraverso l'azione di organismi di cui al precedente comma 2 dell'articolo 1 devono essere coperte da polizza assicurativa contro rischi di infortunio e per responsabilità civile verso terzi.

Art. 4

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede